

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

ART. 1

PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e la procedura per l'assegnazione dei contributi erogati dal Consorzio BIM del Bormida di Genova (di seguito denominato Consorzio).
2. I soggetti destinatari dei suddetti contributi sono i Comuni consorziati, le Pubbliche amministrazioni e gli Enti pubblici in genere, le Istituzioni Scolastiche, le Fondazioni, gli Enti ed altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che esercitano prevalentemente la loro attività o svolgono iniziative in favore della popolazione del territorio del Consorzio.

ART. 2

OGGETTO

1. Il termine "contributo", di cui al presente Regolamento, definisce qualsiasi elargizione disposta dal Consorzio sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, di cui all'art. 12 legge 07/08/1990 n. 241.

ART. 3

INIZIATIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO

1. Le iniziative per le quali è possibile concedere il contributo, oltre a rivestire il carattere di rilevante interesse pubblico, devono rientrare nei settori d'intervento di cui agli articoli seguenti.
2. Potrà inoltre essere concesso il contributo per l'acquisto straordinario di attrezzature necessarie per l'attività del soggetto richiedente.
3. Non sono da includersi tra le iniziative ammissibili il contributo a sostegno di spese di gestione o correnti.

ART. 4

SETTORI DI INTERVENTO

1. I settori per i quali il Consorzio può effettuare la concessione del contributo nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti:
 - a. Agricoltura
 - b. Attività sportive e ricreative del tempo libero
 - c. Cultura ed informazione
 - d. Istruzione
 - e. Sviluppo economico e turistico
 - f. Tutela degli habitat e della biodiversità, dei valori ambientali, monumentali storici e tradizionali
 - g. Protezione civile e solidarietà

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 assumono per i servizi dagli stessi gestiti o dei quali promuovono la gestione per loro conto da parte di altri soggetti.

ART. 5

CONTRIBUTI ORDINARI

1. I contributi ordinari consistono nell'assegnazione di un contributo in denaro a sostegno dell'attività ordinaria svolta dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2.
2. L'assegnazione del contributo è subordinata a specifica istanza da inoltrarsi con anticipo, almeno due mesi prima della data fissata per l'iniziativa, per consentire le necessarie valutazioni e l'espletamento degli adempimenti procedurali.
3. L'istanza deve essere corredata da:
 - a. Relazione sugli scopi e sulle finalità che l'iniziativa programmata intende perseguire nei settori di cui al precedente art. 4;
 - b. Dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il soggetto richiedente intende farvi fronte;
 - c. Dichiarazione sul regime fiscale al quale assoggettare il contributo, generalità anagrafiche del legale rappresentante e suo codice fiscale, codice fiscale del soggetto di cui all'art. 1, comma 2, nonché sede legale di quest'ultimo;
 - d. Elenco degli enti a cui è stato o sarà inoltrata identica domanda di contributo e, in caso di accoglimento, la specifica dell'importo del contributo stesso.
4. Alla domanda dovranno essere allegati altresì:
 - a. l'atto costitutivo, lo Statuto e l'indicazione del rappresentante legale, se trattasi di Enti riconosciuti (con esclusione degli Enti pubblici territoriali);
 - b. idonea documentazione atta a dimostrare la finalità e l'indicazione della persona abilitata a quietanzare, se trattasi di Enti, associazioni e organismi riconosciuti.

ART. 6

MOTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le motivazioni della concessione del contributo vanno indicate nel testo dell'atto deliberativo del Consiglio Direttivo.
2. L'iniziativa, oggetto del contributo, promossa dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, deve svolgersi nell'ambito del territorio consortile.

ART. 7

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. Il Consiglio Direttivo delibera l'assegnazione e l'ammontare del contributo tenendo presente la suddivisione tra i 9 Comuni consorziati, quale criterio di massima ai fini di un'equa distribuzione, nel limite delle risorse appositamente stanziare a bilancio.

ART. 8

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti interessati a beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento devono presentare domanda al Presidente del Consorzio entro il 30 maggio di ogni anno.
2. L'erogazione dei contributi, sarà subordinata alla rendicontazione, adeguatamente documentata da parte del beneficiario, dell'iniziativa svolta.
3. Il termine per la presentazione della rendicontazione è stabilito al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione, a pena di ritiro del contributo assegnato.
4. I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite il Tesoriere del Consorzio BIM, a mezzo di ordinativo di pagamento informatico.
5. Se dal rendiconto dovesse risultare una spesa inferiore a quella preventivata, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
6. Ai beneficiari è concesso di presentare domanda di contributo per una sola iniziativa per ogni anno solare.

ART. 9

INTERVENTI STRAORDINARI

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio del consorzio BIM per le quali il Consiglio Direttivo ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Consorzio, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

ART. 10

CRITERI

1. In caso di più domande concorrenti, il contributo sarà assegnato a quella che riporterà il punteggio più alto in base ai seguenti criteri:
 - Rilevanza territoriale:
max p.ti 5: 1= comunale, 3= sovracomunale locale, 4= provinciale, 5= regionale
 - Valenza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della comunità di riferimento, nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente:
max. 5 p.ti: 0= nessuna, 1=scarsa, 2=media, 3=discreta, 4=buona, 5=elevata
 - Rappresentatività del soggetto proponente:
max. 5 punti: 1= Associazioni con sede esterna al territorio, 3= Associazioni, Parrocchie con sede all'interno del territorio, 4= Pro loco – Istituzioni scolastiche – Associazioni ONLUS, 5= Comuni

- Entità dei contributi pubblici richiesti:
max. p.ti 5: i punti verranno assegnati in base alla percentuale di contributi pubblici richiesti in rapporto al costo complessivo dell'iniziativa
p.ti 1 = contributi pubblici > 60% della spesa
p.ti 2 = contributi pubblici tra il 60% e il 50% della spesa
p.ti 3 = contributi pubblici tra il 49,9% e il 40% della spesa
p.ti 4 = contributi pubblici tra il 39,9% e il 30% della spesa
p.ti 5 = contributi pubblici < 30% della spesa

ART. 11

LIMITI AGLI INTERVENTI

1. L'intervento del Consorzio non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti beneficiari dei contributi, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli stessi.
2. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 12

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA'

1. Il Consorzio rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Consorzio non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Consorzio contributi, anche nell'ipotesi che dagli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Consorzio stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Consorzio il quale, verificandosi situazioni irregolari o comunque che necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

ART. 13

PUBBLICITA' DEL CONTRIBUTO E PATROCINIO

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il contributo del Consorzio.
2. Gli enti pubblici o privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Consorzio per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le spese vengono realizzate con il contributo del Consorzio; su tutte le opere realizzate, su tutti i beni acquistati e/o nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni dovrà essere apposto con adeguato risalto il logo del Consorzio con la dicitura "Intervento/Iniziativa/Attività/Pubblicazione realizzato/a con il contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Bormida (GE)".
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Consorzio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Consiglio Direttivo.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Consorzio con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Consorzio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso o mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione della delibera di approvazione dell'Assemblea Consortile e sostituisce il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari ed il Regolamento per l'assegnazione di contributi a valere sul fondo per interventi a favore di iniziative ed attività culturali, sportive e di promozione economica e sociale, approvati con deliberazione A.C. n. 4 del 29/09/2011 e modificati con deliberazione A.C. n.7 del 22/09/2015, che si intendono abrogati.
2. Oltre alla pubblicità di legge, di cui al precedente comma 1, il presente Regolamento dovrà essere inviato a tutti i Comuni facenti parte del Consorzio per la pubblicazione nell'Albo pretorio.